

Bruxelles, 21 gennaio 2015  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0115 (NLE)**

---

**5262/15  
ADD 1 REV 1**

**PECHE 18**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di proposta di <b>DECISIONE DEL CONSIGLIO</b> relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe <i>- Adozione</i>

---

**Dichiarazione della Commissione**

Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

### **Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio dissente dalla dichiarazione della Commissione secondo la quale dalla sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 deriverebbe che tutte le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Il Consiglio ritiene che dalla suddetta sentenza non sia possibile trarre una simile conclusione. La scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto in questione. Nel caso specifico della dichiarazione dell'Unione europea al Venezuela, la Corte ha ritenuto che lo scopo della dichiarazione non fosse quello di garantire la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Tuttavia, l'attuale protocollo contiene un elemento cruciale di fissazione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

Pertanto, visti lo scopo e il contenuto del protocollo, che include la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che la base giuridica sostanziale della decisione relativa alla conclusione del protocollo faccia riferimento all'articolo 43 del TFUE nella sua integralità.

## **Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi**

Il Regno Unito e i Paesi Bassi riconoscono i progressi compiuti nei settori problematici della proposta, recentemente negoziata, per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, quali i benefici per l'industria ittica locale e il ritorno economico per l'Unione europea. Tuttavia, entrambe le delegazioni si rammaricano che tale protocollo non contenga alcun chiaro sistema di gestione per assicurare la necessaria protezione degli squali.

La pesca diretta e le catture accessorie di squali destano preoccupazione nell'ambito della pesca del tonno nell'Oceano Atlantico.

Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno deciso di astenersi e auspicano che l'UE proponga misure di gestione degli squali nelle future riunioni del comitato misto nell'ambito di tale protocollo.

---